



CONFINDUSTRIA CATANIA  
ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI  
DELLA PROVINCIA

## S T A T U T O

approvato dall'Assemblea Generale dei Soci  
seduta straordinaria del 30 maggio 2012



## CONFINDUSTRIA CATANIA

### ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA

#### TITOLO PRIMO

#### COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI

##### Art. 1 Costituzione e denominazione

E' costituita a tempo indeterminato, con sede a Catania, l'associazione delle imprese industriali, della produzione, dei servizi, del turismo e della distribuzione della provincia di Catania denominata " Confindustria Catania, Associazione degli Industriali della provincia" [in forma abbreviata: Confindustria Catania].

Aderisce alla Confederazione generale dell'Industria italiana [in forma abbreviata "Confindustria") assumendo così il ruolo di componente territoriale della rappresentanza dell'industria italiana, come definito dallo statuto della Confindustria stessa (art. 2).

Ne adotta il logo ed altri segni distintivi, il Codice Etico e la Carta dei Valori associativi, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i propri associati alla loro osservanza.

Di conseguenza, essa ne acquisisce diritti ed obblighi per sé e per i propri soci.

Confindustria Catania, con delibera del Consiglio Direttivo, può aderire ad Organizzazioni ed Enti Nazionali internazionali e dell'Unione Europea e può costituire, determinandone organizzazione e compiti, delegazioni ed uffici in altre località della provincia di Catania.

Confindustria Catania, alla quale i soci aderiscono volontariamente, è articolata in Sezioni di Categoria. E' indipendente e apartitica, non ha fini di lucro e commerciali. Tuttavia può svolgere attività con separata posizione fiscale, purché finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi di cui al successivo art. 2.

##### Art. 2 Scopi

L'Associazione, in conformità ai ruoli organizzativi del Sistema della Confindustria (in forma abbreviata: Sistema), ha lo scopo di:

a) Favorire negli imprenditori la coscienza dei valori sociali e civili dell'imprenditorialità nel contesto di una libera società

in sviluppo;

b) Rappresentare il settore imprenditoriale della provincia nei rapporti con le istituzioni e le amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali, culturali e con ogni altra componente della società;

c) Designare e nominare rappresentanti delle attività che la costituiscono in tutti gli Enti, Organi e commissioni, in cui sia prevista la rappresentanza della categoria. Promuovere, altresì, tale rappresentanza ove sia ritenuta necessaria o utile.

d) Svolgere le seguenti funzioni:

1. Tutelare l'attività degli associati sul piano economico, sindacale e della rappresentanza anche contraendo accordi e partecipando alla stipula di contratti collettivi;

2. Provvedere all'informazione, formazione, consulenza ed assistenza degli associati, relativamente ai problemi di carattere generale e speciale e su ogni materia utile alla maggiore efficienza delle imprese;

3. Promuovere ed organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche, studi ed attività di comunicazione e di informazione, dibattiti e convegni su temi economici e sociali, corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione;

4. Assumere ogni iniziativa efficace al fine di accrescere la solidarietà e la collaborazione tra gli associati, di presiedere all'ordinato evolversi dei rapporti associativi e di dirimere ogni controversia fra le imprese associate.

e) Svolgere tutte quelle ulteriori attività che, nel rispetto dei ruoli e delle competenze attribuiti alle associazioni territoriali nel sistema confederale e nell'ambito della VI direttiva CEE, appaiono rispondenti al raggiungimento delle finalità dell'Associazione, alla tutela e difesa dell'interesse imprenditoriale e allo sviluppo dell'immagine della stessa;

f) Promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, purché strumentali ad una migliore realizzazione degli scopi dell'Associazione;

g) Partecipare in rappresentanza e nell'interesse degli associati alla concertazione con le altre rappresentanze sociali e con gli Enti Locali per la definizione della programmazione negoziata.

Nell'ambito degli scopi statutari, l'Associazione può costituire, partecipare o contribuire ad associazioni, Enti, istituzioni o società ed in generale ad organismi regolati dal codice civile o da altre disposizioni di legge, purché non in contrasto con il sistema confederale di cui essa fa parte.

Confindustria Catania è impegnata a promuovere il completo

inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti di categoria del sistema confederale anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni di inquadramento ed a sviluppare azioni coerenti con modelli di comportamento ispirati all'autonomia, integrità, eticità e legalità.

## TITOLO SECONDO

### ASSOCIATI

#### Art. 3 Associati

Gli associati possono essere effettivi ed aggregati.

Sono soci effettivi dell'associazione:

- a) le imprese industriali, della produzione, dei servizi, del turismo e della distribuzione con sede, unità locali o attività produttiva nel territorio della provincia di Catania, con organizzazione industriale e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, che non siano in liquidazione e/o sottoposti ad amministrazione controllata.
- b) le imprese "non private", ossia le imprese che operano nei settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20% da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico che vi partecipi goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione, in tutto o in parte;
- c) i consorzi e le società consortili composti da imprese di cui alla lettera a);
- d) le società cooperative i consorzi e le società consortili a prevalente partecipazione artigiana e cooperativa, previo parere favorevole di Confindustria.

Sono soci aggregati:

le imprese o altre persone giuridiche, ivi comprese Associazioni di categoria imprenditoriali, i cui scopi ed attività abbiano elementi di affinità, complementarità, strumentalità e/o raccordo economico con quelli dei soci effettivi. La loro adesione non deve snaturare, per numero ed importanza, le caratteristiche organizzative della rappresentanza istituzionale dell'Associazione ed è disciplinata da un regolamento adottato dalla Giunta dell'Associazione.

Le singole imprese che hanno i requisiti per aderire all'Associazione come soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

L'impresa associata può essere rappresentata negli Organi di Confindustria Catania dal suo Titolare, dal Legale Rappresentante, nonché da un Consigliere di Amministrazione o da un Dirigente purché muniti di delega permanente di rappresentanza. Per la partecipazione agli eventi associativi ove non sia prevista espressione di voto, la rappresentanza può essere delegata ad

altro soggetto appartenente all'impresa associata.

Le imprese associate sono iscritte nel registro delle imprese di Confindustria, che ne certifica ufficialmente l'appartenenza al sistema.

La qualifica di associato non è trasmissibile, fatta eccezione per quanto possa derivare da operazioni straordinarie di conferimento e cessione di azienda e fusioni, scissioni e trasformazioni societarie.

#### **Art. 4 Diritti, obblighi e doveri degli associati**

##### **A) DIRITTI DEL SOCIO EFFETTIVO**

Il socio effettivo è titolare dei seguenti diritti:

1. appartenere al Sistema di Confindustria;
2. avvalersi delle opportunità di rappresentanza, tutela ed assistenza diretta, informativa e di consulenza;
3. esercitare l'elettorato attivo e passivo e l'intervento e la partecipazione alla vita associativa; disporre dell'uso dei segni distintivi del Sistema; ottenere l'attestazione della propria appartenenza al Sistema stesso.
4. Al complesso delle imprese "non private", che abbiano aderito dopo il 12 dicembre 2002, non può essere attribuito più del 10% dei voti dei soci negli organi e strutture ove vi sia espressione di voto.
5. Ai fini di una diffusa conoscenza della base associativa, ogni socio ha diritto di conoscere, a partire dall'inizio di ciascun anno, la composizione aggiornata dell'elenco degli associati con le indicazioni dei relativi voti attribuiti nell'anno precedente o all'atto dell'iscrizione per l'anno in corso, mediante pubblicazione sul sito dell'Associazione - Area Privata, in coincidenza con l'aggiornamento dell'anagrafe confederale dell'elenco delle imprese associate e dei voti a ciascuna attribuiti.

I diritti connessi alla qualifica di socio spettano solo ai soci effettivi in regola con il versamento dei contributi associativi e, nel caso di nuovi soci, dopo aver effettuato almeno il primo pagamento di rata contributiva, oltre alla quota di ammissione, e che siano altresì osservanti delle norme statutarie.

##### **B) OBBLIGHI DEL SOCIO EFFETTIVO**

Il socio effettivo deve :

1. rispettare gli obblighi derivanti dall'adesione al Sistema (contributo pieno, rispetto dello statuto e degli altri documenti organizzativi del Sistema);
2. non appartenere ad altre organizzazioni di rappresentanza con scopi similari e/o concorrenziali con quelle del Sistema;
3. osservare il presente statuto, le disposizioni di attuazione

ed i regolamenti dello stesso e di uniformare i comportamenti alle direttive degli organi dell'Associazione, agli accordi sottoscritti dalla stessa, al Codice Etico e alla Carta dei Valori associativi di Confindustria;

4. esercitare l'attività, che non deve essere lesiva dell'immagine della categoria tutelata dall'Associazione né di alcuno dei suoi partecipanti, secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale. Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al Sistema di Confindustria;

5. Le imprese "non private", di cui alla lett. b) dell'articolo 3, che abbiano aderito all'Associazione godono di tutti i diritti associativi e devono rispettare tutti gli obblighi derivanti loro dal presente statuto.

#### C) DIRITTI DEL SOCIO AGGREGATO

Il Socio aggregato è titolare dei seguenti diritti:

1. utilizzare i servizi dell'Associazione;
2. disporre dell'elettorato attivo nei modi indicati dallo statuto;
3. aderire ad altri sistemi di rappresentanza.

#### D) OBBLIGHI DEL SOCIO AGGREGATO

Il Socio è obbligato al pagamento dei contributi, anche se ridotti, definiti con apposita delibera del Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dal regolamento di cui al precedente articolo 3).

#### E) ESCLUSIONE DEI DIRITTI DEL SOCIO AGGREGATO

Il Socio aggregato è escluso dal diritto di:

- 1) utilizzare i segni distintivi del Sistema;
- 2) disporre dell'elettorato passivo;

#### F) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

L'associato ha il diritto e il dovere di:

1. partecipare attivamente alla vita associativa;
2. applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione o dalle altre componenti del Sistema di Confindustria;
3. ottemperare all'obbligo di versare i contributi associativi secondo le modalità ed i termini previsti, nella misura e nelle forme stabilite dagli organi statutari competenti, pena la perdita immediata del diritto di voto, di elettorato attivo e passivo e della qualità di socio con riferimento a quanto previsto al successivo art. 6 lett. e);
4. fornire ogni dato utile ai fini della determinazione del contributo associativo di sua spettanza e comunicare tempestivamente all'Associazione ogni modifica dell'impresa, dei

suoi rappresentanti ed ogni altro chiarimento richiesto;

5. fornire ogni altro dato non riservato o sensibile necessario per lo svolgimento di studi utili al perseguimento degli scopi associativi, nonché i dati necessari all'aggiornamento del Registro delle Imprese di Confindustria;

6. L'associato ha il diritto e assume l'impegno di richiedere l'adesione a Confindustria Catania da parte di tutte le imprese controllate e/o collegate facenti parte di gruppi di imprese, se abbiano sede o svolgano attività nella provincia di Catania, usufruendo di particolari condizioni incentivanti eventualmente deliberate dal Consiglio Direttivo.

7. accedere alle cariche:

- di Presidente, solo se in possesso del requisito di effettiva responsabilità d'impresa;

- di Vicepresidente, e componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, solo se riveste il requisito di effettiva responsabilità di impresa o di delega di rappresentanza permanente;

- limitatamente alle cariche di Presidente, di Vicepresidente dell'Associazione e di componente del Consiglio Direttivo, il completo inquadramento dell'impresa rappresentata, così come previsto dall'apposito regolamento confederale;

- piena affidabilità con riferimento a quanto previsto dal Codice Etico e dalla Carta dei Valori associativi di Confindustria;

8. utilizzare l'emblema e il logo confederale, previa specifica autorizzazione da parte dell'Associazione, che ne darà contestuale informazione a Confindustria, ma solo se si riveste la qualifica di socio effettivo. E' assolutamente vietato l'uso del logo a fini commerciali e di speculazione sia diretta sia indiretta.

#### **Art. 5. Domanda di adesione, ammissione e inquadramento degli associati; durata del rapporto associativo**

##### A) DOMANDA DI ADESIONE

L'impresa, per aderire a Confindustria Catania, deve presentare domanda d'ammissione utilizzando la scheda, predisposta dall'Associazione:

- La scheda completa dei documenti e dei dati richiesti deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, con esplicita dichiarazione di accettare le norme e gli obblighi derivanti dal presente statuto, dal Codice Etico e dalla Carta dei Valori associativi di Confindustria. Essa deve contenere tutte le informazioni occorrenti in relazione agli adempimenti statutari, nonché il numero dei dipendenti, copia dell'ultimo bilancio approvato e l'illustrazione dell'attività svolta.

##### B) AMMISSIONE E INQUADRAMENTO

Sull'ammissione e l'inquadramento delibera il Comitato di Presidenza che informa contestualmente il Presidente della Sezione

in cui l'impresa va inquadrata in relazione all'attività prevalente da essa svolta e dichiarata. Le delibere adottate sulle domande di ammissione di nuovi soci saranno comunicate al Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione utile.

Il Presidente della Sezione competente può richiedere al Comitato di Presidenza un riesame della domanda di ammissione entro sette giorni dalla comunicazione della delibera di ammissione. Decorso tale termine l'iscrizione è efficace.

Qualora il Comitato di Presidenza deliberi negativamente sulla domanda di ammissione di un'impresa, se richiesto dall'interessato la stessa sarà riesaminata dal Consiglio Direttivo, in sede deliberante. Tale decisione è inappellabile, in caso di accoglimento. In caso di rigetto, invece, può essere appellata davanti ai Probiviri, che decidono entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

La domanda di ammissione, se accolta, impegna il socio a tutti gli effetti statutari.

#### C) DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

L'iscrizione è a tempo indeterminato, con durata minima del rapporto associativo di due anni.

Trascorso un biennio è ammesso il recesso, nei modi e nei termini previsti al successivo art. 6. A tali fini il primo biennio decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui avviene l'iscrizione. Agli effetti contributivi e associativi il rapporto associativo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della delibera di ammissione di cui al presente articolo.

In caso di richiesta di riesame della domanda di ammissione il rapporto associativo rimane sospeso fino alla definitiva decisione.

#### **Art. 6 Cessazione del rapporto associativo**

Il rapporto associativo può cessare nei seguenti casi:

- a) per recesso volontario dell'associato o per recesso unilaterale deliberato dal Comitato di Presidenza;
- b) per cessazione dell'attività dell'impresa;
- c) per fallimento;
- d) per perdita dei requisiti associativi di cui all'art.3;
- e) per morosità nel pagamento delle quote associative;
- f) per grave violazione degli obblighi e dei doveri previsti dallo statuto, dal Codice Etico, dai regolamenti e dalla Carta dei Valori associativi di Confindustria;

- g) per espulsione;
- h) per scioglimento dell'Associazione;

In caso di recesso volontario, l'associato deve presentare disdetta tre mesi prima della scadenza del periodo minimo d'iscrizione a mezzo raccomandata A.R. indirizzata al Presidente della Associazione.

La cessazione dell'attività imprenditoriale e il suo fallimento devono essere comunicati dall'associato con lettera raccomandata A.R. al Presidente dell'Associazione ed hanno effetto immediato ai fini della cessazione del rapporto associativo. Tali avvenimenti devono essere certificati da documenti comprovanti la fattispecie di riferimento a sensi di legge.

Per i casi previsti alle lettere a,b,c,d, del presente articolo, il Comitato di Presidenza delibera la cessazione del rapporto associativo. Tale decisione dovrà essere comunicata al Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione utile.

La condizione di morosità dell'associato nel pagamento dei contributi associativi, prevista alla lettera e) del presente articolo, decorre dopo 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per il pagamento della rata contributiva di competenza. Il Tesoriere ha l'obbligo di inviare all'associato lettera raccomandata A.R. con preavviso di morosità.

Decorsi ulteriori trenta giorni dal preavviso, la morosità diventa definitiva e si attiveranno le procedure legali per il recupero delle somme in sofferenza. Il Tesoriere deve presentare senza indugio al Comitato di Presidenza il relativo elenco di procedure legali attivate, affinché esso ne prenda atto.

Inoltre il Comitato di Presidenza, constatata la violazione dei doveri previsti alla lett. f) del presente articolo, sottopone la questione al Consiglio Direttivo per le deliberazioni di sua competenza.

La risoluzione unilaterale del rapporto associativo, con effetto immediato ai fini della cessazione del rapporto associativo, è deliberata dal Comitato di presidenza di cui al 1° cpv.lett.A) del presente articolo, e comunicata all'associato mediante lettera raccomandata A.R. spedita al recapito aziendale risultante dall'anagrafe associativa. Avverso tale decisione l'associato può ricorrere, entro 20 giorni dal ricevimento della notizia, al Consiglio Direttivo, che decide inappellabilmente.

La cessazione del rapporto associativo non esonera in alcun modo l'associato dal pagamento dei contributi maturati nell'intero periodo di associazione, calcolati secondo le disposizioni statutarie vigenti nel periodo di riferimento.

L'espulsione del socio di cui alla lettera g) è regolata

dall'articolo 7.

### **Art. 7 Azioni disciplinari e sanzioni**

Gli associati, i titolari di cariche associative ed i rappresentanti dell'Associazione sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) sospensione temporanea da ogni attività associativa;
- c) decadenza dalle cariche e dagli incarichi associativi;
- d) espulsione dall'Associazione.

L'ammonizione è comminata dal Presidente, qualora questi riscontri comportamenti in contrasto con il

presente Statuto, con le direttive degli organi dell'associazione, con il Codice Etico e la Carta dei Valori associativi di Confindustria.

La sospensione temporanea è DELIBERATA dal Comitato di Presidenza per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per ulteriori sei mesi, per la reiterazione di precedenti comportamenti o per deferimento da parte del Presidente.

La decadenza è deliberata dai Proviviri delegati alle funzioni interpretative e disciplinari ai sensi dell'art. 22.

L'ASSOCIATO DICHIARATO DECADUTO NON È RIELEGGIBILE PER ALMENO I DUE MANDATI SUCCESSIVI.

FUORI DAI CASI PREVISTI DALL'ART. 22 può anche essere dichiarata la decadenza a carico delle persone fisiche:

1. qualora venga a cessare il ruolo ricoperto nell'impresa che rappresentano;
2. se non partecipano, senza giustificato motivo per tre volte consecutive, alle riunioni dell'organismo a cui appartengono o a cui sono stati designati;
3. se nel corso di un anno non prendono parte, senza giustificato motivo, ad almeno la metà delle riunioni tenute dall'organismo a cui appartengono.

L'associato sottoposto ad azione e/o sanzione disciplinare deve averne notizia immediata e può ricorrere ai Proviviri per tutelare i propri diritti entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento.

L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato di Presidenza, per gravi ed eccezionali motivi che ledano gli interessi ed il prestigio dell'Associazione.

Inoltre gli associati non in regola con il versamento dei contributi non possono votare nelle assemblee e nelle riunioni di qualsiasi organo dell'associazione; perdono, altresì, il diritto ad essere eletti per la formazione degli Organi dell'Associazione

e a ricoprire cariche confederali.

Le persone che ricoprono cariche sociali o rappresentano l'Associazione in organismi esterni alla stessa, decadono automaticamente dall'incarico conferito se le imprese che rappresentano sono morose.

#### **Art. 8 Attribuzione dei voti alle imprese ed alle sezioni**

I voti sono calcolati sulla base dei contributi dell'anno corrente e sono attribuiti agli associati solo se sono stati effettuati alla data di utilizzo del diritto di voto, tutti i pagamenti secondo le modalità vigenti. Diversamente i voti sono considerati non computabili in nessun riferimento statutario correlato al diritto di espressione di voto.

L'elettorato attivo e passivo può essere esercitato solo se sono stati effettuati tutti i pagamenti, alla data della votazione, secondo le modalità vigenti.

I voti delle imprese associate sono determinati secondo le fasce riportate nella seguente tabella di contribuzione:

fino a 1.500,00 euro: voti n. 1;

da 1.501,00 euro fino a 10.000,00 euro: voti n. 1 + voti n. 1 ogni 1.500,00 euro o frazione, con un massimo di 7 voti;

da 10.001,00 euro fino a 50.000,00 euro: voti n. 7 + Voti n.1 ogni 5.000,00 euro o frazione, con un massimo di 15 voti;

da 50.001,00 euro fino a 100.000,00 euro: voti n. 15 + voti n.1 ogni 10.000,00 euro o frazione, con un massimo di 20 voti;

oltre 100.000,00 euro: voti n. 20 + voti n.1 ogni 20.000,00 euro o frazione.

Al complesso delle imprese "non private" (come definite nell'art. 3 lett. B), che abbiano aderito dopo il 12 dicembre 2002) non può essere attribuito più del dieci per cento del totale dei voti, negli organi e nelle Sezioni quando vi sia espressione di voto.

Nel caso previsto al comma precedente i voti alle singole imprese "non private" saranno ridotti proporzionalmente a quelli originariamente attribuiti.

I soci aggregati godono dell'elettorato attivo che, con riferimento alla tabella di contribuzione, esprimono solo in Assemblea Generale. Negli altri organi possono esprimere solo il voto di presenza sempre per l'elettorato attivo.

L'impresa associata, ai fini dell'esercizio del diritto di voto, deve regolare la propria posizione contributiva prima dei tre

giorni utili precedenti la data fissata per la riunione dell'Organo in cui sia prevista o richiesta espressione di voto. Per giorni utili si intendono feriali quelli in cui gli uffici dell'Associazione sono normalmente aperti.

L'attribuzione dei voti spettanti a ciascun socio ed alle singole sezioni VIENE ELABORATA DAGLI UFFICI DELL'ASSOCIAZIONE PREPOSTI AL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E ANAGRAFE ASSOCIATIVA, VISTATA DAL DIRETTORE E CONVALIDATA DAL PRESIDENTE DI CONCERTO CON IL TESORIERE.

Oltre ai voti così attribuiti ogni partecipante alle riunioni dispone di un voto di presenza: in conseguenza tale voto non è attribuito ai soci presenti per delega.

### **TITOLO TERZO**

#### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

##### **Art.9 Elencazione degli organi**

Sono Organi dell'Associazione:

- a)l'Assemblea Generale;
- b)la Giunta;
- c)il Consiglio Direttivo;
- d)il Comitato di Presidenza;
- e)il Presidente;
- f)il Vice Presidente Vicario,se indicato dal Presidente;
- g) i Vice Presidenti;
- h) i Probitiviri;
- i)il Collegio dei Revisori contabili.

Gli organi collegiali sub a),b),c)e d) sono presieduti dal Presidente in conformità all'art. 17 e le relative deliberazioni constano da verbale,APPROVATO SEDUTA STANTE, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e dagli eventuali scrutatori. Segretario degli organi collegiali è il Direttore dell'Associazione o, se impedito o assente, altra persona da lui delegata o scelta dal Presidente, oppure un notaio.

##### **Art.10 Assemblea Generale- Composizione e convocazione**

L'Assemblea Generale (definita in forma abbreviata: Assemblea) è composta dagli associati.

Ogni impresa associata può essere rappresentata dal Titolare, dal Rappresentante Legale o da un Consigliere di Amministrazione o da un Dirigente, purché muniti di delega permanente di rappresentanza.

All'Assemblea partecipano anche i componenti della Giunta, i Probitiviri ed i Revisori contabili ed in tale qualità essi non hanno diritto di voto.

E' convocata dal Presidente dell'Associazione, in seduta ordinaria

almeno una volta all'anno, di norma entro il mese di giugno e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta la Giunta lo ritenga necessario, oppure su richiesta scritta e motivata avanzata congiuntamente da almeno il 10% del numero di imprese associate. I richiedenti, al momento della richiesta di convocazione, devono essere in regola con il versamento dei contributi.

L'avviso di convocazione deve essere spedito al recapito aziendale per posta, telefax, o posta elettronica con convalida di avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima della data di riunione o, in casi di urgenza, almeno cinque giorni. Nei termini di urgenza l'ordine del giorno non potrà essere integrato.

L'Assemblea non può essere convocata con termini di urgenza se indetta per l'elezione del Presidente, la modifica dello statuto o lo scioglimento dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della prima e della seconda convocazione che potrà svolgersi lo stesso giorno trascorsa un'ora dalla prima convocazione - l'ordine del giorno con la puntuale elencazione degli argomenti da trattare. L'ordine del giorno potrà essere integrato fino a cinque giorni prima della data di riunione con avviso spedito nei modi di cui innanzi.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria deve essere effettuata entro quindici giorni dalla delibera della Giunta o dalla richiesta dei soci, ed il relativo avviso spedito nei modi e nei termini di cui innanzi. Tale termine non si applica se l'assemblea straordinaria è indetta per le modifiche dello statuto.

L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria potrà avere luogo anche in una sede diversa da quella dell'Associazione, ma sempre in provincia di Catania.

#### **Art.11 Assemblea Generale - Costituzione e Deliberazioni**

Per la valida costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, è necessaria la presenza, fisica o per delega, di un numero di associati che disponga almeno della metà più uno dei voti di tutti gli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea è costituita quale che sia il numero dei voti degli associati intervenuti o rappresentati per delega.

Ogni associato presente può essere portatore di non più di una delega, ad eccezione del rappresentante di un gruppo che può altresì essere portatore di tutte le deleghe delle imprese del gruppo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice Presidente Vicario, se indicato, o dal

Vice Presidente più anziano in età.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi, senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche.

Spetta al Presidente determinare le modalità di manifestazione del voto che, di norma, è palese. Le elezioni a cariche associative e le votazioni riguardanti i soci devono essere assunte a scrutinio segreto.

Per lo scioglimento dell'Associazione è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti dei Soci. In caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dalla successiva Assemblea con la maggioranza semplice dei voti dei Soci.

### **Art. 12 Assemblea Generale - Competenze**

Spetta all'Assemblea in seduta ordinaria:

• Negli anni pari:

a) eleggere, ogni quattro anni, i Probiviri di cui al successivo art. 22;

b) eleggere, ogni quattro anni, il Collegio dei Revisori Contabili di cui al successivo art. 23.

• Negli anni dispari:

c) ai sensi del successivo art. 18 eleggere, ogni quattro anni, su proposta della Giunta, il Presidente dell'Associazione;

d) ai sensi del successivo art. 19 eleggere, ogni due anni, su proposta del Presidente ed in unico scrutinio fino a cinque Vice Presidenti. Fra questi potrà essere indicato il Vice Presidente Vicario;

e) ai sensi del successivo art. 21 eleggere, ogni due anni, su proposta del Presidente, il Tesoriere;

Spetta, inoltre, all'Assemblea in seduta ordinaria:

1) approvare gli indirizzi generali e di programma proposti dal Presidente;

2) approvare, di norma non oltre il 30 giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo e la situazione patrimoniale proposti dalla Giunta, secondo la procedura indicata all'art. 21.

L'Assemblea in seduta straordinaria è competente a deliberare nelle seguenti materie:

1. modifiche statutarie con le procedure dell'art. 37;

2. scioglimento dell'Associazione con le procedure dell'art. 38;

3. ogni altro argomento di ordine generale, previsto nel presente statuto, sottoposto dalla Giunta o dagli associati, con il quoziente previsto dall'art. 10 comma 4.

### **Art. 13 La Giunta**

#### a) Composizione - Elezione e durata

La Giunta è composta:

1. dal Presidente;
2. da tutti i componenti del Consiglio Direttivo;
3. dai Presidenti e dai Vice Presidenti delle singole Sezioni;
4. da un rappresentante del Comitato Provinciale piccola industria e da un rappresentante del Gruppo Giovani Imprenditori eletti dai rispettivi comitati direttivi;
5. dal Presidente o Capogruppo e da un altro componente appositamente delegato per ogni associazione e/o gruppo di imprese che aderiscono in qualità di socio aggregato.

I Componenti si rinnovano secondo la previsione statutaria del loro mandato.

Ogni partecipante alla riunione dispone di un voto. Ogni Presidente di Sezione, o, in sua assenza, il Vice Presidente delegato all'uopo per iscritto dal suo Presidente, disporrà, oltre al voto di presenza, di un numero di voti, con arrotondamento per eccesso, pari al 20% dei voti della propria sezione a norma dell'art. 8.

In nessun caso il numero dei voti di una Sezione potrà risultare superiore al 20% del totale dei voti.

#### B) Convocazione.

La Giunta è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte degli associati con il quoziente previsto all'art. 10 comma 4.

In questo ultimo caso l'avviso di convocazione deve essere spedito entro quindici giorni dalla data della richiesta.

L'avviso di convocazione deve essere spedito per posta, telefax, o posta elettronica con convalida di avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima della data di riunione o, in casi di urgenza, almeno quattro giorni prima della data di riunione. Nei termini di urgenza l'ordine del giorno non potrà essere integrato.

L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché gli argomenti da trattare, che possono essere integrati da altri su richiesta scritta da presentare almeno quattro giorni prima della data di riunione, firmata da non meno di un quarto dei componenti.

Alle riunioni della Giunta sono invitati ad assistere i Proibiviri e i Revisori contabili senza diritto di voto.

#### C) Riunioni e deliberazioni.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti della Giunta. Trascorsi trenta minuti

dall'orario di prima convocazione l'adunanza si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida ove sia presente almeno un terzo dei suoi componenti. In mancanza del Presidente l'adunanza sarà presieduta dal Vice Presidente Vicario, se indicato, o dal Vice Presidente più anziano di età presente o, in mancanza, da un componente della Giunta designato a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche. Quelle riguardanti le elezioni alle cariche associative e i soci devono essere assunte a scrutinio segreto.

#### **Art. 14 La Giunta - Attribuzioni e funzioni**

La Giunta ha i seguenti compiti:

1. eleggere la Commissione di designazione di cui all'art. 24;
2. proporre all'Assemblea il candidato alla carica di Presidente;
3. curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea,;
4. deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale e tecnico - economico;
5. deliberare le direttive generali per il Consiglio Direttivo e indicare gli argomenti che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
6. formulare le proposte di modifiche statutarie da portare al voto dell'Assemblea;
7. deliberare i Regolamenti dell'Associazione;
8. approvare il bilancio preventivo per il successivo esercizio finanziario, insieme all'incentivazione necessaria a favorire e promuovere l'iscrizione di nuove imprese, di norma entro il 30 novembre di ogni anno;
9. proporre ogni anno il progetto di bilancio consuntivo dell'anno precedente da presentare all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, di norma entro il 30 aprile;
10. determinare la misura dei contributi ordinari in coerenza al bilancio preventivo;
11. costituire le Sezioni, modificare le stesse e procedere alla loro fusione;
12. eleggere negli anni dispari nove componenti del Consiglio Direttivo con le modalità stabilite dall'art. 15 lett. a);
13. nominare il Direttore dell'Associazione e revocarne la nomina;
14. annullare le deliberazioni delle Assemblee e dei Comitati Direttivi delle Sezioni di categoria;
15. esercitare gli altri compiti attribuiti dal presente Statuto.

#### **Art.15 - Il Consiglio Direttivo**

a) Composizione - elezione - durata

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario, se indicato, dai Vice Presidenti, dal Tesoriere dell'Associazione e dai Consiglieri eletti di cui all'art. 14 punto 12).

Ne fanno altresì parte: il Presidente del Comitato Provinciale Piccola Industria che è anche, di diritto Vice Presidente dell'Associazione e il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori.

Su proposta e indicazione del Presidente, il Consiglio Direttivo può cooptare fino a cinque componenti scelti tra tutti gli associati. Essi hanno diritto di voto e decadono con il rinnovo dei consiglieri elettivi.

I consiglieri di cui all'art. 14 punto 12 sono eletti dalla Giunta che si tiene negli anni dispari, su una lista di candidati in numero superiore agli eligendi, espressi dai componenti della Giunta entro i cinque giorni precedenti la data di riunione della stessa.

Le candidature devono pervenire per iscritto con datazione certa.

I componenti elettivi durano in carica due anni, possono essere rieletti sino ad un massimo di quattro bienni consecutivi e potranno poi essere rieletti nello stesso incarico solo dopo un quadriennio.

Gli altri componenti vengono rinnovati secondo la previsione statutaria del loro mandato.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a singoli Consiglieri, su proposta del Presidente, temporanei specifici incarichi.

#### b) Convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta ogni due mesi e comunque ogni qualvolta lo ritenga il Presidente o ne sia fatta congiuntamente richiesta scritta da almeno un quarto dei suoi componenti con l'indicazione degli argomenti da trattare. In quest'ultimo caso l'avviso di convocazione deve essere spedito entro dieci giorni dalla richiesta. La convocazione è fatta, sempre, con avviso scritto a firma del Presidente da spedire almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, per posta o telefax o posta elettronica. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto fino a tre giorni.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti da trattare, che debbono essere integrati da altri se richiesti per iscritto almeno da un quarto dei componenti fino a tre giorni prima della riunione.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo è invitato ad assistere il Presidente del Collegio dei Revisori contabili.

### c) Riunioni e deliberazioni

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo. Trascorsi trenta minuti dalla convocazione l'adunanza si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida ove sia presente almeno un terzo dei suoi componenti dei quali almeno due Consiglieri eletti di cui al punto 12) dell'art. 14. In mancanza del Presidente l'adunanza sarà presieduta dal Vice Presidente Vicario, se indicato, o dal Vice Presidente più anziano in età o, in mancanza, da un componente del Consiglio Direttivo, designato a maggioranza dai presenti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti dei presenti, ciascuno dei quali dispone di un solo voto. Non si conteggiano gli astenuti, le schede bianche e le schede nulle.

In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

### **Art. 16 Il Consiglio Direttivo - Attribuzioni e funzioni**

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

1. curare l'indirizzo ed il controllo dell'attività della Associazione. Nell'ambito delle direttive emanate dall'Assemblea e dalla Giunta, stabilisce l'attività dell'associazione a breve termine e decide i piani d'azione a medio e lungo termine;
2. deliberare la nomina, su proposta del Comitato di Presidenza, dei rappresentanti dell'Associazione o di gruppi di imprese o di Sezione presso Enti, organi, commissioni in cui sia ammessa, prevista o richiesta una rappresentanza industriale;
3. stabilire le modalità di pagamento dei contributi associativi;
4. predisporre, tramite il Tesoriere, il progetto del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo per ogni esercizio finanziario nonché la situazione patrimoniale dell'associazione;
5. comminare ai soci inadempienti le sanzioni disciplinari di propria competenza
6. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta, ed ogni altra attribuzione e/o funzione demandatagli da detti organi;
7. riesaminare le domande di ammissione a socio delle imprese di cui all'art. 5 qualora il Comitato di Presidenza abbia espresso parere negativo
8. deliberare ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione e che non sia riservato dalla legge e dal presente Statuto all'Assemblea;
9. in caso di urgenza, può esercitare i poteri della Giunta alla

quale dovrà riferire alla prima riunione successiva per l'eventuale ratifica;

10. svolgere tutti gli altri compiti demandati dallo Statuto.

### **Art. 17 Il Presidente**

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza anche legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente presiede l'Assemblea Generale, la Giunta, il Consiglio Direttivo ed il Comitato di Presidenza e nomina, quando necessario, il Segretario e gli eventuali scrutatori di tali organi collegiali. In questa veste egli sceglie il sistema di votazione, salve specifiche prescrizioni dello Statuto.

In caso di urgenza può esercitare i poteri del Comitato di Presidenza e del Consiglio Direttivo ai quali dovrà riferire alla prima riunione utile per l'eventuale ratifica.

Provvede alla gestione ordinaria dell'Associazione, nonché agli adempimenti conseguenti alla deliberazione degli organi direttivi, al coordinamento delle varie attività dell'Associazione, alla ordinaria amministrazione di esse e a quant'altro previsto dal presente Statuto e dalla legge.

Può invitare a partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo rappresentanti delle imprese associate nonché quegli imprenditori che ricoprono cariche elettive nazionali e regionali del sistema, con le modalità previste dall'art. 15 lett. b).

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario, se indicato, o, in mancanza, dal Vice Presidente più anziano di età.

In caso di dimissioni del Presidente egli è sostituito dal Vice Presidente Vicario, se indicato o, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano di età. La convocazione per la nuova elezione del Presidente deve essere fatta entro i centoventi giorni successivi.

Il Presidente dura in carica quattro anni. Può essere rieletto per un ulteriore biennio, qualora la Commissione di Designazione, di cui al successivo art. 24, nelle consultazioni previste, registri in capo allo stesso, designazioni superiori al 75% dei consultati, secondo i criteri dalla stessa stabiliti per le procedure di consultazione e qualora la Giunta lo proponga all'Assemblea con una maggioranza dei 2/3 dei voti espressi.

In Assemblea l'elezione dovrà riportare l'85% dei voti dei presenti. Tali voti favorevoli dovranno essere non inferiori al 75% dei voti di tutti gli associati. Se eletto per l'ulteriore

biennio, il Presidente non potrà ricoprire nuovamente la carica per i sei anni successivi; in caso di mandato quadriennale la sua rielezione non è ammessa per il quadriennio immediatamente successivo.

#### **Art.18 Il Presidente - Elezione**

Il Presidente della Associazione è eletto dall'Assemblea ordinaria su proposta della Giunta.

A tal fine, la Commissione di designazione di cui all'art. 24 sottopone alla Giunta una o più indicazioni sulle quali la stessa Giunta ne sceglie una con votazione a scrutinio segreto.

La scelta così operata sarà presentata all'Assemblea per l'elezione. Alla Giunta devono essere comunque sottoposte, ai fini della suddetta decisione, le indicazioni presentate da tanti soci che rappresentino almeno il quindici per cento del totale dei voti di tutti gli associati.

#### **Art. 19 - I Vice Presidenti**

I Vice Presidenti affiancano il Presidente nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione nell'ambito delle deleghe affidate dal Presidente per approfondire determinate tematiche o per attuare programmi di interesse per l'organizzazione.

E' Vice Presidente di diritto il Presidente del Comitato Provinciale Piccola Industria. Egli decade con il cessare del suo incarico.

I Vice Presidenti, fino ad un massimo di cinque, fra i quali il Presidente potrà indicare il Vicario, sono eletti con unico scrutinio dalla stessa Assemblea ordinaria che elegge il Presidente, su proposta espressa dallo stesso appena dopo la sua elezione.

Durano in carica due anni. La loro elezione avverrà nel corso dell'Assemblea ordinaria a norma dell'art. 12 lett. d).

Sono rieleggibili ma non possono durare in carica più di quattro bienni consecutivi e potranno essere rieletti nello stesso incarico solo dopo un quadriennio.

Decadono dal momento della elezione dei nuovi Vice Presidenti. Inoltre essi decadono automaticamente con il Presidente che li ha proposti per fine mandato o decadenza anticipata dello stesso: in tal caso il Vice Presidente Vicario, se indicato, assicurerà gli adempimenti statutari sino alle nuove elezioni. In mancanza del Vice Presidente Vicario, assicurerà gli adempimenti statutari sino alle nuove elezioni il Vice Presidente più anziano per età.

Oltre ai poteri e alle facoltà stabiliti dallo Statuto, ai Vice

Presidenti possono essere affidate deleghe di responsabilità nell'ambito delle attività della Presidenza e in coerenza con le esigenze organizzative e di realizzazione dell'associazione.

Nel caso di impedimento, per qualsiasi causa, di uno o più Vice Presidenti nel corso del loro mandato, il Presidente può proporre alla Giunta la nomina dei loro sostituti che, se eletti dalla stessa, rimangono in carica sino alla fine del mandato del Vice Presidente sostituito.

#### **Art. 20 Il Comitato di Presidenza**

##### a) Composizione

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e dal Tesoriere. Il Presidente può chiamare a partecipare ai lavori del Comitato di Presidenza fino a cinque invitati e, in questa qualità, essi hanno voto solo consultivo senza concorrere alla costituzione di numero legale.

##### b) Convocazione

Il Comitato di Presidenza è convocato ogni qualvolta lo ritenga il Presidente, o ne sia fatta congiuntamente richiesta scritta dalla metà dei suoi componenti, con l'indicazione degli argomenti da trattare. In questo ultimo caso l'avviso di convocazione deve essere spedito entro cinque giorni dalla richiesta. La convocazione è sempre fatta a firma del Presidente, con avviso scritto da spedire almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, per posta o telefax o posta elettronica. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto fino a 24 ore.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti da trattare.

##### c) Riunioni e deliberazioni

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti del Comitato di Presidenza. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti dei presenti, ciascuno dei quali dispone di un solo voto.

In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

##### d) Compiti

Il Comitato di Presidenza ha il compito di:

1. Redigere ed approvare il regolamento dei lavori di tutti gli organi collegiali.
2. Proporre la nomina dei rappresentanti dell'associazione o di gruppi di imprese o di sezione presso enti, organi, commissioni in cui sia ammessa, prevista o richiesta una rappresentanza industriale;
3. determinare l'emolumento del Direttore;
4. svolgere attività di supporto al Presidente nei limiti dei compiti affidatigli da questi;
5. deliberare sull'ammissione di nuovi soci con le modalità previste all'art. 5);
6. deliberare il conferimento di incarichi professionali od

associativi;

7. constatare il fallimento o la perdita dei requisiti associativi;

8. prendere atto dell'elenco di procedure legali attivate, per morosità, dal Tesoriere;8 BIS deliberare sulla risoluzione unilaterale del rapporto associativo;

9. deliberare la sospensione temporanea di cui all'art.7

10. svolgere ogni altra attività demandatagli dal presente Statuto;

11. deliberare, su proposta del Direttore dell'Associazione, il contratto di lavoro, lo sviluppo di carriera, l'assunzione ed il licenziamento del personale.

### **Art.21 Il Tesoriere**

Il Tesoriere dell'Associazione è eletto dalla stessa Assemblea ordinaria che elegge il Presidente, su proposta espressa dallo stesso appena dopo la sua elezione.

Dura in carica due anni. La sua elezione avverrà con l'Assemblea ordinaria, in anno dispari, come previsto all'art. 12 lett. e) . E' rieleggibile ma non può durare in carica più di quattro bienni consecutivi e potrà essere rieletto nello stesso incarico solo dopo un quadriennio.

Decade dal momento dell'elezione del nuovo Tesoriere. Decade altresì automaticamente con il Presidente che lo ha proposto, per fine mandato o decadenza anticipata dello stesso.

In caso di prolungata assenza o impedimento del Tesoriere, il Presidente può assumere le funzioni o delegare provvisoriamente le sue attribuzioni a uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

Nella compilazione dei progetti di bilancio, il Tesoriere deve prendere a modello lo schema di bilancio tipo, con relativo piano dei conti predisposto dalla Confindustria e collaborare, su richiesta, con la società o con i professionisti eventualmente incaricati dal Comitato di Presidenza per la certificazione del bilancio annuale da inviare a Confindustria entro il 30 settembre di ogni anno.

Al Tesoriere spetta, di concerto col Presidente dell'Associazione, la gestione economico-finanziaria della stessa e del suo patrimonio.

Il Tesoriere provvede al riguardo tramite gli uffici dell'Associazione.

Il Tesoriere promuove l'accertamento del pagamento dei contributi associativi da parte dei soci e informa il Comitato di Presidenza sulle procedure avviate per morosità dei soci secondo le previsioni dell'art. 6), capoverso 5) e 6).

E' compito del Tesoriere proporre il progetto del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo accompagnato da relativa situazione patrimoniale dell'associazione per ogni esercizio finanziario, da sottoporre al Consiglio Direttivo nei termini utili per la presentazione alla Giunta ai fini previsti dall'art. 14, punti 8 e 9.

## **Art. 22 I Probiviri**

L'Assemblea ogni quadriennio (in anno pari) elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere, a norma dell'art. 36, punto 5), fino ad un massimo di due preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire, fino a cinque giorni prima della data di riunione, per iscritto e con datazione certa, le candidature perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone esterne, e/o che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria nonché con ogni altra carica interna all'Associazione territoriale di appartenenza.

Spetta ai Probiviri fornire parere sul profilo personale e professionale dei candidati alla Presidenza dell'Associazione e, ove richiesto, anche per le altre cariche o incarichi associativi.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

Il ricorso, deve pervenire alla segreteria dei Probiviri entro 90 giorni dagli atti e/o fatti ritenuti pregiudizievoli.

Per quanto previsto dall'art. 7 l'associato sottoposto ad azione e/o sanzione disciplinare deve averne notizia immediata e può ricorrere ai Probiviri per tutelare i propri diritti entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i restanti tre

Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Catania che provvederà alla scelta, sempre tra i restanti tre Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, dal Codice Etico e dalla Carta dei Valori associativi.

Il Collegio Arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro trenta giorni dalla data in cui il Collegio Arbitrale si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il Collegio Arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del Collegio Arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente Statuto nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, due Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di

cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti tre Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in Collegio Speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Il Collegio è assistito dal Direttore o da un Segretario, nominato dal Comitato di Presidenza, su proposta del Direttore, fra i funzionari dell'Associazione.

### **Art.23 Il Collegio dei Revisori contabili**

Il Collegio dei Revisori contabili è costituito:

da tre componenti effettivi, fra i quali il Presidente, indicato all'atto dell'elezione, e da due supplenti. Il Presidente del Collegio ed un componente supplente devono essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili del Ministero di Grazia e Giustizia. Tutti i componenti possono essere scelti anche tra professionisti esterni. In tal caso non possono essere parenti entro il quarto grado o legati da rapporti professionali con nessuno dei componenti del Comitato di Presidenza. Se l'incompatibilità si verificasse in data successiva alle elezioni essa comporterà la decadenza del componente incompatibile.

E' eletto dall'Assemblea Ordinaria negli anni pari con le modalità dell'art. 36 punto 5), su una lista di almeno sette candidati espressi dai Componenti dell'Assemblea fino a cinque giorni prima della data di svolgimento della stessa. Le candidature, con la rispettiva indicazione di Presidente, Componente Effettivo, Componente Supplente devono pervenire per iscritto con datazione certa.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea ordinaria con la relazione sul bilancio consuntivo e rendiconto finanziario.

Il Presidente del Collegio dei Revisori contabili o un Componente effettivo suo delegato assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I Revisori contabili supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

I Revisori contabili durano in carica quattro anni e sono rieleggibili non più di una volta consecutivamente. Possono essere rieletti dopo un quadriennio.

La carica di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica associativa territoriale

## TITOLO QUARTO

### COMMISSIONI - COMITATI - GRUPPI - SEZIONI

#### Art. 24 Commissione di designazione

##### a) Costituzione e composizione

E' istituita una Commissione di designazione per l'elezione del Presidente dell'Associazione, che viene eletta dalla Giunta a scrutinio segreto e con voto limitato a due preferenze nell'ultimo anno di mandato pieno del Presidente uscente. Per tale elezione si applica l'art. 13 lettera c).

La Commissione è composta da tre componenti, da scegliere nel novero degli associati, tra personalità di alto prestigio.

Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un solo ulteriore mandato. Non possono fare parte della Commissione il Presidente e i Vice Presidenti in carica.

Le decisioni della Commissione sono prese all'unanimità.

In caso di dimissioni di un componente, la Commissione resta inoperativa per il tempo occorrente ad una nuova elezione ad integrazione del dimissionario, da parte della Giunta. L'organo così ricostituito scade al completamento del mandato originario.

Anche se indicati, i Componenti della Commissione di designazione non possono accettare la candidatura alla Presidenza né essere immediatamente eletti Vice Presidenti.

##### b) Designazione del Candidato alla Presidenza

La Commissione, almeno tre mesi prima della scadenza della Presidenza in corso, si riunisce ad iniziativa di uno dei suoi componenti per stabilire la procedura delle consultazioni da svolgere onde pervenire alla designazione di uno o più candidati alla Presidenza dell'Associazione. In caso di inadempimento o di voto non unanime la Commissione decade e la Giunta, nelle successive due settimane, provvede alla nomina della nuova Commissione.

Le consultazioni sono aperte a tutti gli ex Presidenti, se ancora associati, ed ai Vice Presidenti in carica, ai membri del Consiglio Direttivo e della Giunta in carica, ai componenti dei Comitati Direttivi delle Sezioni di categoria in carica nonché ad ogni altro imprenditore prescelto dalla Commissione o associato che in regola con il versamento dei contributi associativi ne facesse richiesta.

La designazione del candidato o dei candidati alla Presidenza deve essere comunicata alla Giunta, almeno trenta giorni prima

dell'Assemblea Ordinaria che eleggerà il nuovo Presidente, con una sommaria relazione completata dal parere dei Probiviri ai sensi dell'art. 22 .

In caso di dimissioni del Presidente come previsto all'art. 17, 7° cpv, i termini dell'attività della commissione di designazione sono così abbreviati: entro 20 giorni il Vice Presidente reggente convoca i componenti la Commissione di designazione che, nei trenta giorni successivi, effettuano le consultazioni. La Giunta per gli adempimenti di cui all'art. 18, 2° cpv, è convocata venti giorni prima dell'assemblea che dovrà procedere all'elezione del Presidente.

#### **Art. 25 Commissione per i contributi**

Per eventuali esigenze di accertamento sullo stato contributivo delle imprese associate, è costituita apposita Commissione così composta

- Il Tesoriere
- Il Presidente della Sezione competente
- Il Direttore, con funzione consultiva.

La Commissione si esprime dopo aver sentito l'impresa associata. E' convocata dal Tesoriere, che la presiede.

#### **Art. 26 Comitato provinciale per la Piccola Industria**

E' costituito nell'ambito dell'associazione il Comitato provinciale per la Piccola Industria.

Il Comitato ha lo scopo di esaminare problemi specifici della Piccola Industria e di rappresentarne le aspirazioni e le necessità nell'ambito degli organi statutari dell'associazione.

Elegge nel proprio seno, il Presidente ed uno o due Vice Presidenti.

Il Presidente del Comitato è, di diritto, componente del Consiglio Direttivo e Vice Presidente dell'Associazione. Egli dura in carica due anni. E' rieleggibile ma non può durare in carica più di sei anni consecutivi e potrà essere riletto nello stesso incarico solo dopo un quadriennio dall'ultimo mandato.

Il Presidente o un Vice Presidente da questi designato presiedono i lavori del Comitato e lo rappresentano nelle sedi opportune ed in quelle previste dal presente statuto.

Al Presidente o ad un Vice Presidente o ad altro componente del Comitato delegato dal Presidente, spetta inoltre il compito di rappresentare gli interessi delle piccole imprese negli organismi della Piccola Industria previsti dalla Federazione regionale e dalla Confindustria nazionale e nelle rappresentanze esterne pubbliche o private dove sia richiesta la presenza di un "piccolo industriale".

Le norme per la composizione e l'attività del Comitato sono contenute in un apposito Regolamento, che può essere modificato con delibera del Comitato provinciale della Piccola Industria ratificata dalla Giunta dell'Associazione.

### **Art.27 Gruppo Giovani Imprenditori**

Nell'ambito dell'associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori che ha lo scopo di favorire la formazione dei Giovani Imprenditori.

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori è di diritto componente del Consiglio Direttivo.

La struttura e l'attività del Gruppo sono regolate da specifiche norme contenute nell'apposito Regolamento; le modifiche adottate dal Gruppo stesso devono essere sottoposte a ratifica della Giunta dell'associazione.

### **Art. 28 Sezioni di Categoria**

a) Costituzione e funzioni

Per il più efficace raggiungimento degli scopi statutari e degli interessi delle imprese associate, l'Associazione è articolata in Sezioni di Categoria. Tale articolazione è determinata in relazione ai diversi ambiti merceologici nei quali si svolge l'attività dei soci coincidenti con le Federazioni di Settore che compongono Confindustria Nazionale, tenuto conto delle specificità locali.

Compito delle Sezioni è:

- 1)Sviluppare lo spirito di solidarietà tra le imprese che ne fanno parte;
- 2)Rappresentare la posizione e le esigenze delle imprese negli organi statutari dell'Associazione e nei livelli regionali e nazionali delle rispettive associazioni di categoria.

La costituzione, la fusione o lo scioglimento delle Sezioni sono deliberati dalla Giunta tenuto conto del numero minimo di 10 imprese. Per quanto riguarda la Sezione autonoma degli edili trova applicazione il successivo articolo.

Le Sezioni di Categoria possono suddividersi in gruppi merceologici in ragione delle specifiche attività in essi rappresentate per favorire il più adeguato svolgimento dell'azione associativa.

La costituzione dei gruppi è deliberata dal Comitato Direttivo della Sezione.

In mancanza delle pertinenti Sezioni di Categoria, le imprese richiedenti l'iscrizione all'Associazione sono inquadrare nella sezione " Varie".

## b) Organi delle Sezioni

Sono organi di ogni Sezione:

- 1) l'Assemblea
- 2) il Comitato Direttivo
- 3) il Presidente ed il Vice o i Vice Presidenti.

## c) Regolamento delle Sezioni

La composizione, i compiti ed il funzionamento degli organi delle Sezioni di Categoria nonché dei gruppi merceologici che le compongono sono disciplinati dal Regolamento che può essere modificato dalla Giunta dell'associazione.

Nell'assemblea di Sezione, conformemente a quanto disposto nell'art. 3, quarto cpv., l'impresa associata può essere rappresentata dal suo titolare, dal legale rappresentante, nonché da un Consigliere di Amministrazione o da un dirigente purché muniti di delega permanente di rappresentanza.

Per la partecipazione agli eventi associativi, ove non sia prevista espressione di voto, la rappresentanza può essere delegata ad altro soggetto appartenente all'impresa associata.

Il voto viene esercitato ai sensi del precedente art. 8.

## d) Annullamento delle deliberazioni delle Sezioni

Le deliberazioni delle Assemblee e dei Comitati Direttivi di Sezione, se in contrasto con gli indirizzi e gli interessi dell'Associazione o di altre Sezioni, possono essere impugnate dal Presidente dell'Associazione o dai due terzi dei componenti di Giunta ed annullate dalla stessa, sentita la Sezione interessata.

## e) Coordinamento ed autonomia

L'appartenenza delle imprese all'associazione comporta in pari tempo il loro inquadramento, con i conseguenti diritti ed obblighi, nella Sezione di Categoria nella quale sono organizzate.

Le Sezioni, previa approvazione della Giunta dell'Associazione e fermi restando tutti i diritti ed obblighi del presente Statuto, possono costituirsi in forma autonoma.

Le Sezioni autonome sono disciplinate da un apposito Regolamento che - salvi gli obblighi del presente Statuto e l'esigenza di assicurare un coordinato svolgimento della attività complessiva dell'Associazione - consente autonomia operativa nella trattazione, anche verso l'esterno, dei problemi di specifico interesse della categoria.

Vengono altresì previste per le Sezioni condizioni di autonomia patrimoniale, attraverso la diretta gestione di specifici contributi gestiti dalle stesse Sezioni. Queste ultime possono

assumere alle proprie dipendenze personale con retribuzione a proprio carico ed il Segretario della Sezione, ai fini di un'organica attuazione del presente articolo si coordinerà con il Direttore dell'Associazione.

La Giunta dell'Associazione può promuovere o approvare lo scioglimento di una sezione autonoma anche su delibera dell'Assemblea della sezione stessa.

In caso di scioglimento della Sezione autonoma la destinazione delle attività nette patrimoniali viene autonomamente decisa dall'Assemblea della stessa Sezione. E' fatto obbligo di devolvere il fondo residuo in caso di scioglimento per qualunque causa al patrimonio di Confindustria Catania Associazione degli Industriali della Provincia, ovvero ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Allo stato è costituita la Sezione autonoma degli Edili.

f) Norme generali:

Tutte le cariche relative alle sezioni hanno durata pari a due anni.

La carica di Presidente della Sezione non può essere ricoperta per più di sei anni consecutivi. I Presidenti di Sezione potranno essere rieletti nello stesso incarico dopo un'interruzione di almeno un biennio. In caso di mancato rinnovo delle cariche entro i sessanta giorni successivi la scadenza biennale, il Presidente dell'Associazione interviene in via sostitutiva.

E' fatto obbligo ai Presidenti di Sezione di riunire le imprese inquadrature nella stessa almeno ogni sei mesi. In mancanza, il Presidente dell'Associazione può intervenire in via sostitutiva.

#### **ART.29 Sezione autonoma degli Edili**

L'appartenenza delle imprese edili all'Associazione comporta in pari tempo la loro adesione, con i conseguenti diritti ed obblighi, alla sezione di categoria costituita ai sensi del presente articolo ed operante in forma autonoma.

La Sezione autonoma degli Edili è disciplinata da un apposito regolamento che - salvi i principi fondamentali del presente statuto e l'esigenza di assicurare un coordinato svolgersi dell'attività complessiva dell'Associazione - consente autonomia operativa nella trattazione, anche verso l'esterno, dei problemi di specifico interesse della categoria.

Vengono altresì previste per la Sezione autonoma degli Edili condizioni di autonomia patrimoniale, attraverso la diretta

gestione di specifici contributi. La Sezione potrà assumere in proprio , con retribuzione a proprio carico, il Segretario così come potrà essere assunto direttamente altro personale che la Sezione ritenesse necessario, anche questo ad esclusivo carico della Sezione.

I RAPPORTI CONCERNENTI LA MISURA CONTRIBUTIVA CON LE CONSEGUENTI REFLUENZE SULLA ATTRIBUZIONE DEI VOTI SONO DISCIPLINATE DA APPOSITA CONVENZIONE CHE VIENE STIPULATA IN APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 7 E 23 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DELLA SEZIONE E AGISCE SULL'ART.13 DEL PRESENTE STATUTO.

In dipendenza dei due precedenti commi, le disposizioni del presente statuto concernenti le sezioni di categoria di cui al presente titolo IV verranno applicate alla Sezione autonoma degli Edili solo in quanto compatibili con i principi di cui ai commi medesimi e con le specifiche disposizioni regolamentari adottate in applicazione di tali principi.

## **TITOLO QUINTO**

### **DEL DIRETTORE E DEL PERSONALE**

#### **Art. 30 Il Direttore**

Il Direttore coadiuva il Presidente, i Vice Presidenti, il Tesoriere il Consiglio Direttivo, la Giunta ed i Proibiviri nell'esecuzione delle attività dell'Associazione. E' responsabile del funzionamento della struttura dell'Associazione e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa.

Predisporre, congiuntamente al Tesoriere i conti consuntivo e di previsione da sottoporre ai competenti Organi statutari.

Partecipa, con la funzione di Segretario, a tutte le riunioni degli Organi sociali.

Provvede ai collegamenti, ai corrispondenti livelli e nelle varie forme, con le diverse componenti della organizzazione della rappresentanza industriale.

Propone le assunzioni, i licenziamenti, il trattamento economico e normativo, gli sviluppi di carriera del personale ed esercita il potere disciplinare ed ordinatorio.

#### **Art. 31 Contratto di lavoro del personale**

Il contratto di lavoro del personale dell'Associazione è adottato dal Comitato di Presidenza su proposta del Direttore.

## **TITOLO SESTO**

### **PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO**

## **Art.32 Patrimonio sociale**

### a) Contenuto

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito:

1. dai beni mobili ed immobili e dai valori di proprietà dell'associazione pervenuti per acquisti, donazioni, lasciti, atti di liberalità o per qualunque altra causa da acquisirsi secondo le previsioni dell'articolo 600 del Codice Civile;
2. dalle quote di ammissione e dai contributi associativi;
3. dalle rendite, dagli investimenti mobiliari ed immobiliari e da ogni altra entrata per attività dell'associazione;
4. dal fondo di riserva deliberato per ogni esercizio finanziario;
5. dal capitale degli eventuali Enti, Istituzioni, o Società ed in generale di organismi regolati dal Codice Civile o da altre disposizioni di legge, purché non in contrasto con il Sistema Confederale costituiti ai sensi dell'art. 2.

Il patrimonio sociale è indivisibile per tutta la durata dell'Associazione.

Il socio che a qualunque titolo decade o recede dall'Associazione ed i suoi eredi ed aventi causa non hanno diritto alla liquidazione della quota sociale.

E' vietata la distribuzione ai soci, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

### b) Contributi

La misura dei contributi di competenza dell'Associazione viene fissata dalla Giunta ai sensi dell'art.14 punto 10). E' consentito alla Giunta su proposta del Consiglio Direttivo, di fissare anche nel corso dell'anno criteri particolari per i contributi ordinari in ragione di eventuali specificità di settore.

E' consentito, altresì, deliberare l'introduzione di contributi straordinari diretti a finanziare finalità ulteriori rispetto a quelle cui è diretto il contributo ordinario purché compatibili con lo schema dei ruoli e delle competenze del sistema confederale.

I fondi provenienti dagli eventuali contributi speciali a carico dei soci appartenenti a categorie già costituite in Sezione sono amministrati dall'associazione con gestione separata.

## **Art. 33 Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

## **Art.34 Bilancio preventivo**

Il bilancio preventivo è predisposto dal Consiglio Direttivo tramite il Tesoriere congiuntamente al Direttore. E' costituito dallo stato patrimoniale, conto economico ed elencazione delle fonti e degli impieghi. Esso viene approvato dalla Giunta, di norma, entro il 30 novembre per ciascun anno solare.

Il bilancio preventivo è articolato in modo da rappresentare con trasparenza le fonti di finanziamento e gli impieghi per area di attività.

Le scelte espresse sono motivate in una relazione di accompagnamento.

#### **Art. 35 Bilancio consuntivo**

Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo tramite il Tesoriere congiuntamente al Direttore e secondo lo schema-tipo contenuto nell'apposito regolamento di Confindustria.

E' costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dal prospetto delle fonti e degli impieghi dei fondi. Esso è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, di norma entro il mese di giugno, dalla Giunta assieme alla relazione del Collegio dei Revisori contabili che a tal fine dovrà ricevere copia del bilancio da parte della Giunta almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea ordinaria.

Il bilancio consuntivo e le relative relazioni restano depositate presso l'ufficio del Direttore dell'associazione durante i cinque giorni che precedono l'Assemblea ed ogni Socio con diritto di voto può prenderne visione.

### **TITOLO SETTIMO**

#### **Art. 36 Norme generali**

##### A) Cariche Elettive

Per quanto riguarda le cariche elettive dell'Associazione, delle Sezioni, dei Comitati e Gruppi che ne fanno parte valgono le seguenti norme generali:

1. Limitatamente alla carica di Vice Presidenti, Tesoriere, componenti il Consiglio Direttivo, di Presidente, di Vice Presidente e di Componente dei Comitati Direttivi di sezione, le cariche potranno essere ricoperte anche da dirigenti dell'impresa espressamente delegati;
2. Tutte le cariche sono gratuite, ad eccezione dei Revisori Contabili professionisti e fatto salvo il rimborso delle "spese vive" documentate;
3. Hanno la durata prevista dalle singole norme del presente Statuto;
4. Qualora le cariche rimangano scoperte, per qualsiasi ragione, durante il loro corso, i competenti Organi provvedono a sostituirli entro sessanta giorni con nuovi eletti che restano

in carica sino alla naturale scadenza del mandato in corso; In caso di dimissioni del presidente dell'associazione l'elezione è regolata dall'art.17 e il nuovo presidente espletterà il mandato quadriennale.

5. Nel caso di elezione dei componenti elettivi del Consiglio Direttivo, nonché dei Proviviri e dei Revisori contabili, il voto di preferenza è limitato ai 2/5 degli eligendi, con arrotondamento per eccesso al numero intero;

6. L'accesso alle cariche è riservato a persone che diano piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, tenuto conto del Codice Etico confederale; la sopravvenuta mancanza di tali requisiti comporta la decadenza dalla carica;

7. Le cariche si intendono rivestite per l'intera durata del mandato se sono state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso;

8. Lo scrutinio segreto costituisce una procedura inderogabile per tutte le votazioni per l'elezione di cariche e per le deliberazioni concernenti persone. Quando si vota a scrutinio segreto, i voti espressi da ciascun socio non devono essere riconoscibili: in difetto essi vengono annullati;

9. Le votazioni per gli organi collegiali devono avvenire tramite liste aperte o con un numero definito di candidati superiore alle persone da eleggere;

10. Qualora il risultato elettorale non assicurasse la copertura di tutti i posti si ripeterà la votazione, con la medesima percentuale, soltanto per i posti vacanti, risultando già eletti gli altri;

#### B) Rappresentanti negli organismi esterni

I rappresentanti designati dall'Associazione in organismi esterni sono vincolati ad operare in stretta aderenza alle direttive degli organi dell'Associazione nonché nel rispetto del Codice Etico e della Carta dei Valori associativi di Confindustria.

Su richiesta o di loro iniziativa hanno l'obbligo di riferire periodicamente al Presidente e al Comitato di Presidenza sull'esecuzione del mandato loro affidato che devono rimettere, su richiesta motivata, all'Organo che li ha designati.

Ogni comportamento contrario è soggetto alle sanzioni di cui al precedente art. 7.

#### C) Incompatibilità tra cariche associative ed incarichi politici.

I componenti di tutti gli organi dell'associazione, delle sezioni, dei comitati e gruppi sono obbligati a dimettersi dalla carica al momento:

- della nomina a componente del Governo Nazionale, Regionale e locale;
- della formalizzazione della propria candidatura per ogni tipo di consultazione elettorale;
- dell'assunzione di incarichi non elettivi di contenuto politico o posizioni direttive in una formazione politica.

I componenti di diritto degli organi dell' Associazione, nel caso in cui ricorrano tali situazioni, sono automaticamente sospesi per la durata dell'incarico.

In caso di mancata presentazione delle dimissioni, i Probiviri delegati alle funzioni interpretative e disciplinari devono dichiarare la decadenza dalla carica ricoperta nel termine massimo di trenta giorni dalla conoscenza della situazione in cui versi il componente di un organo dell'Associazione; trascorso tale termine interviene d'ufficio il Collegio dei Probiviri Confederali.

Quanto precede non si applica alle nomine in imprese pubbliche e a tutti gli incarichi assunti in istituzioni economiche, sociali e culturali su designazione di un Ente pubblico. In tali casi i componenti di organi chiamati dal mondo politico a ricoprire incarichi, sono tenuti a chiedere agli Organi Direttivi dell'Associazione, competenti in materia di designazioni e nomine, una valutazione vincolante di opportunità.

## **TITOLO OTTAVO**

### **MODIFICAZIONI DELLO STATUTO**

#### **Art 37 Modificazioni**

Le modifiche dello statuto, per proposta della Giunta, ovvero quando almeno un terzo degli associati portatori di almeno un terzo dei voti in assemblea ordinaria ne facciano proposta scritta e motivata, sono deliberate dall'Assemblea Generale in seduta straordinaria, con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti, che rappresentino almeno i 1/3 del totale dei voti spettanti a tutti i soci.

I soci assenti o dissenzienti rispetto alle deliberazioni di modifica potranno esercitare il diritto di recesso da notificare entro 30 giorni dalla avvenuta conoscenza delle modificazioni statutarie a mezzo lettera raccomandata A.R. diretta al Presidente dell'associazione.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso avrà effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo.

## **TITOLO NONO**

### **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art 38 Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dalla maggioranza dei due terzi dei voti spettanti in Assemblea generale a tutti i

soci. In caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dalla successiva Assemblea con la maggioranza dei voti dei Soci.

Le convocazioni dell'Assemblea avvengono a termine di Statuto e, aggiuntivamente, con avviso da pubblicare sui quotidiani locali.

Con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria nomina un Collegio di liquidatori, composto da tre componenti, determinandone i poteri e stabilendo i criteri per la destinazione di eventuali attività patrimoniali residue.

Si applicano in materia le norme del Codice Civile in quanto compatibili.

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio sociale in caso di scioglimento per qualunque causa ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n.662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 39 Norme transitorie**

a) Quanto previsto dall'art.28 e i Regolamenti in contrasto con il presente Statuto dovranno essere adeguati entro un anno dalla sua approvazione.

#### **Art. 40 Norma finale**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme dello Statuto Confederale e quelle del Codice Civile.